

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 3068/90 del Consiglio, del 15 ottobre 1990, che proroga la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1989/1990 1
- * Regolamento (CEE) n. 3069/90 del Consiglio, del 22 ottobre 1990, che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto 2
- * Regolamento (CEE) n. 3070/90 del Consiglio, del 22 ottobre 1990, che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania 3
- * Regolamento (CEE) n. 3071/90 del Consiglio, del 22 ottobre 1990, che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese 4
- * Regolamento (CEE) n. 3072/90 del Consiglio, del 22 ottobre 1990, che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco 5
- * Regolamento (CEE) n. 3073/90 del Consiglio, del 22 ottobre 1990, che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia 6

Prezzo : 12 ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 3074/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	7
Regolamento (CEE) n. 3075/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	9
Regolamento (CEE) n. 3076/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	11
Regolamento (CEE) n. 3077/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia	14
Regolamento (CEE) n. 3078/90 della Commissione, del 24 ottobre 1990, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	15
Regolamento (CEE) n. 3079/90 della Commissione, del 24 ottobre 1990, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	20
Regolamento (CEE) n. 3080/90 della Commissione, del 24 ottobre 1990, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	23
Regolamento (CEE) n. 3081/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello	30
* Regolamento (CEE) n. 3082/90 della Commissione, del 24 ottobre 1990, relativo alla sospensione della pesca della passera canadese da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro	31
Regolamento (CEE) n. 3083/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione	32
Regolamento (CEE) n. 3084/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova	33
Regolamento (CEE) n. 3085/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame	35
Regolamento (CEE) n. 3086/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo	37
Regolamento (CEE) n. 3087/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)	39
Regolamento (CEE) n. 3088/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	40
Regolamento (CEE) n. 3089/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	60
Regolamento (CEE) n. 3090/90 della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	64

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

90/530/CEE :

- * **Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina** 66
 - Accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina 67
 - Scambio di lettere 73
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2727/90 del Consiglio, del 25 settembre 1990, che abolisce o sospende le restrizioni quantitative nei confronti di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale e modifica in tal senso i regolamenti (CEE) n. 3420/83 e n. 288/82 (GU n. L 262 del 26.9.1990)** 74

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3068/90 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1990

che proroga la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1989/1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che non è stato possibile fissare in tempo utile il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo d'entrata dell'olio di oliva per la campagna di commercia-

lizzazione 1990/1991; che è quindi necessario prolungare la campagna di commercializzazione 1989/1990 fino al 25 novembre 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1989/1990 termina il 25 novembre 1990; la campagna di commercializzazione 1990/1991 inizia il 26 novembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3069/90 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1990

che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾ è stato firmato il 18 gennaio 1977 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa⁽²⁾ dell'accordo precitato, in seguito denominato «protocollo», modificato dalla decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione⁽³⁾, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ecu la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti;

considerando che gli importi in ecu espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1986; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che, per evitare tale risultato, è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato nel modo seguente:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 2 590 ecu » è sostituito da « 2 820 ecu »;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo « 180 ecu » è sostituito da « 200 ecu » e l'importo « 515 ecu » è sostituito da « 565 ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3070/90 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1990

che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania⁽¹⁾ è stato firmato il 3 maggio 1977 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa⁽²⁾ allegato all'accordo precitato, in seguito denominato «protocollo», modificato dalla decisione n. 3/84 del Consiglio di cooperazione⁽³⁾, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ecu la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti;

considerando che gli importi in ecu espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1986; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che, per evitare tale risultato, è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato nel modo seguente:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 2 590 ecu » è sostituito da « 2 820 ecu »;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo « 180 ecu » è sostituito da « 200 ecu » e l'importo « 515 ecu » è sostituito da « 565 ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3071/90 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1990

che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese ⁽¹⁾ è stato firmato il 3 maggio 1977 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽²⁾ allegato all'accordo precitato, in seguito denominato «protocollo», modificato dalla decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione ⁽³⁾, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ecu la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti;

considerando che gli importi in ecu espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1986; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che, per evitare tale risultato, è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato nel modo seguente:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 2 590 ecu » è sostituito da « 2 820 ecu »;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo « 180 ecu » è sostituito da « 200 ecu » e l'importo « 515 ecu » è sostituito da « 565 ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3072/90 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1990

che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco⁽¹⁾ è stato firmato il 27 aprile 1976 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978;considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa⁽²⁾ dell'accordo precitato, in seguito denominato «protocollo», modificato dalla decisione n. 1/86 del Consiglio di cooperazione⁽³⁾, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ecu la Comunità può introdurre, ove necessario, importi rivenduti;

considerando che gli importi in ecu espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1986; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che, per evitare tale risultato, è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato nel modo seguente:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 2 590 ecu » è sostituito da « 2 820 ecu »;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo « 180 ecu » è sostituito da « 200 ecu » e l'importo « 515 ecu » è sostituito da « 565 ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 38.⁽³⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1986, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3073/90 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1990

che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾ è stato firmato il 2 aprile 1980 ed è entrato in vigore il 1° aprile 1983;

considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa⁽²⁾ dell'accordo precitato, in seguito denominato «protocollo», modificato dalla decisione n. 2/83 del Consiglio di cooperazione⁽³⁾, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ecu la Comunità può introdurre, ove necessario, importi rivoduti;

considerando che gli importi in ecu espressi in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1986; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferi-

mento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che, per evitare tale risultato, è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato nel modo seguente:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 2 590 ecu » è sostituito da « 2 820 ecu »;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo « 180 ecu » è sostituito da « 200 ecu » e l'importo « 515 ecu » è sostituito da « 565 ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 3. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 41 del 14. 3. 1983, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1983, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3074/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 ottobre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	26,98	140,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	26,98	140,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	21,43	192,65 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	21,43	192,65 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	27,45	164,09
1001 90 99	27,45	164,09
1002 00 00	53,04	159,05 ⁽⁴⁾
1003 00 10	44,41	149,48
1003 00 90	44,41	149,48
1004 00 10	36,05	137,93
1004 00 90	36,05	137,93
1005 10 90	26,98	140,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	26,98	140,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	44,41	143,73 ⁽⁴⁾
1008 10 00	44,41	56,37
1008 20 00	44,41	122,24 ⁽⁴⁾
1008 30 00	44,41	55,98 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	44,41	55,98
1101 00 00	51,94	242,48
1103 10 00	86,90	236,18
1103 11 10	46,41	312,72
1103 11 90	55,55	261,33

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3075/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 ottobre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	1,61	1,61	1,61
1004 00 90	0	1,61	1,61	1,61
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3076/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 22 e 23 ottobre 1990 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1990.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 (*)
1509 10 90	77,00 (*)
1509 90 00	89,00 (2)
1510 00 10	77,00 (*)
1510 00 90	122,00 (2)

(*) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sottò precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia : di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.
- (3) Per le importazioni degli oli di tale codice :
- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
 - b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 3077/90 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 1990

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1848/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, il tasso di conversione agricolo di

uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma greca nel corso del periodo di riferimento dal 17 al 23 ottobre 1990, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2929/90⁽⁶⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁸⁾, degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 29 ottobre 1990; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari, rispettando i criteri previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3578/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile sino al	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal
• Carni suine	232,759	28 ottobre 1990	234,167	29 ottobre 1990 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.
⁽²⁾ GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 34.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
⁽⁶⁾ GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 42.
⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3078/90 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 1990

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 5 433,6 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO**PARTITE A, B, C, D ed E**

1. **Azioni n. (1):** da 335/90 a 339/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario (11):** UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
 - partite A, B e C: Lattakia Port:
UNRWA Field Supply and Transport Officer, S.A.R., PO Box 4313, Damascus, Syrian Arab Republic;
 - partite D ed E: Ashdod Port:
UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel.
5. **Luogo o paese di destinazione:** A: Libano; B: Siria; C: Giordania; D ed E: Israele.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codici prodotto 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (10):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.10.
8. **Quantitativo globale:** 2 014 t (4 833,6 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 5 (A: 346 t; B: 145 t; C: 248 t; D: 612 t; E: 663 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (7) (8) (9):** vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
 - A: « ACTION No 337/90 / RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / LATTAKIA FOR LEBANON »;
 - B: « ACTION No 338/90 / RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / LATTAKIA »;
 - C: « ACTION No 339/90 / RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / AQABA »;
 - D: « ACTION No 335/90 / RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD »;
 - E: « ACTION No 336/90 / RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A, B e C: Lattakia; D ed E: Ashdod.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 25. 11. al 10. 12. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 24. 12. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 13. 11. 1990, entro e non oltre le ore 12.

21. In caso di seconda gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 27. 11. 1990, entro e non oltre le ore 12 ;
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio
porto d'imbarco : dal 9 al 24. 12. 1990 ;
- c) data limite per la fornitura : 15. 1. 1991.

22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.**23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.****24. Indirizzo a cui inviare le offerte (°) :**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (°) : restituzione applicabile il 30. 10. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 2807/90 della Commissione (GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 21).

PARTITE F e G

1. **Azioni n. (1):** 716/90 e 721/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario (1):** League of Red Cross and Red Crescent Societies, Logistic Service, PO Box 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH; tel. 734 55 80; telefax 733-0395).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):**
 - F: Croix Rouge Rwandaise, BP 425 Kigali (tel. 3302, 4402, 5088; telex 22663 CRR RW);
 - G: Croix Rouge Burkinabe, BP 340, Ouagadougou (tel. 30 08 77; telex: LSCR 5438 BF Ougadougou).
5. **Luogo o paese di destinazione:** F: Ruanda; G: Burkina Faso.
6. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codici prodotto 1006 30 94 900 o 1006 30 96 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):**
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.10.
8. **Quantitativo globale:** 250 t (600 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 2 (F: 50 t; H: 200 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c); partita F: (7) (12).
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
 - F: «ACTION N° 716/90 / UNA CROCE ROSSA / RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX ROUGE / LICROSS / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NYAMIRAMBO / RWANDA »;
 - G: «ACTION N° 721/90 / UNA CROCE ROSSA / RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE (LICROSS) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / OUAGADOUGOU »;
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
 - F: Entrepôt de la Croix Rouge, Nyamirambo;
 - G: Entrepôt de la Croix Rouge, Zone du Bois secteur 13, Ouagadougou.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 25. 11 al 10. 12. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 31. 1. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 13. 11. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 11. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 9 al 24. 12. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 2. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** Restituzione applicabile il 30. 10. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 2807/90 della Commissione (GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 21).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario,
 - certificato d'origine (partite A, B, C, D ed E),
 - certificato di fumigazione (partite F e G).
- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 30,
 - 235 01 32,
 - 236 20 05,
 - 236 10 97.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (7) Disposti in contenitori di 20 piedi.
- (8) Partite D ed E: Ashdod: La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette; sulle navi non devono essere caricati più di 50 contenitori.
- (9) Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod/Lattakia/Aqaba, terminale per contenitori e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei contenitori nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei contenitori al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i contenitori.
- (10) Partite A, B e C: i certificati fitosanitario e di origine devono essere vidimati dal consolato siriano. Nel visto occorre indicare che le spese e le tasse consolari sono state pagate.
- (11) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (12) Lo stadio reso terminal di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione:
- per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL e LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers sino allo stadio « stack » del terminal, quindi escluse in ordine cronologico: THC (terminal handling charges o loro equivalente), spese di scarico delle merci dai containers, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute ai ritardi nella liberazione o nel rinvio dei containers;
 - per le condizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le « LCL charges » (scarico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai containers.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3079/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1990

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 345,4 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario ⁽⁴⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITE A e B

1. **Azioni n. (1):** 715/90 e 900/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 34 55 80; telex 22 555 LRCS CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (2) (8):**
 - A: Croix Rouge Rwandaise, BP 425, Kigali (tel.: 3302; 4402; 5088; telex 22663 CRR RW)
 - B: Cruz Roja Boliviana, Ave. Simón Bolívar n° 1515, La Paz (tel.: 34 09 48, 32 65 68; telex 3318 BOLCRUZ).
5. **Luogo o paese di destinazione:** A: Ruanda; B: Bolivia.
6. **Prodotto da mobilitare:** fiocchi d'avena.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIA.9.
8. **Quantitativo globale:** 200 t (345,4 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 2 (A: 100 t; B: 100 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4) (7):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, IIB.3.
 Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
 - A: « ACTION N° 715/90 / una croce rossa / FLOCONS D'AVOINE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE (LICROSS) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NYAMIRAMBO / RWANDA »;
 - B: « ACCIÓN N° 900/89 / una croce rossa / COPOS DE AVENA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / ACCIÓN DE LA LIGA DE LAS SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (LICROSS) / DISTRIBUCIÓN GRATUITA / LA PAZ ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Port-au-Prince.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:**
 - A: Entrepôt de la Croix Rouge, Nyamirambo
 - B: Almacenes de la Cruz Roja, Calle Cuba n° 1155, La Paz
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 15. 12. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 15. 1. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 13. 11. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 11. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 30. 12. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: 30. 1. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire
 À l'attention de Monsieur N. Arend
 Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
 Rue de la Loi 200
 B-1049 Bruxelles
 Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 30. 10. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 2807/90 della Commissione (GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 21).

Note

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato fitosanitario (partita B),
- certificato d'origine,
- certificato di fumigazione (partita B).

- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 30,
 - 235 01 32,
 - 236 20 05,
 - 236 10 97.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (7) Da spedire in contenitori di 20 piedi ; condizioni FCL/LCL « Shippers-count-load and stowage (cls) ».
- (8) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3080/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1990

relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 45 631 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITA A

1. Azioni n.(¹): vedi allegato II.
2. Programma : 1990.
3. Beneficiario (²): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. Rappresentante del beneficiario (³): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : vedi allegato II.
6. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (⁴): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. Quantitativo globale : 19 361 t.
9. Numero dei lotti : 1 (8 parti : A1 : 2 000 t ; A2 : 750 t ; A3 : 750 t ; A4 : 4 608 t ; A5 : 7 500 t ; A6 : 503 t ; A7 : 350 t ; A8 : 2 900 t)
10. Condizionamento e marcatura (⁵): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II. B. 1. c).
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
vedi allegato II
11. Modo di mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco — fob stivato (⁶).
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dall'1 al 31. 12. 1990.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 13. 11. 1990, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 27. 11. 1990, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 14. 12. 1990 al 14. 1. 1991 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (⁷):
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁸):
Restituzione applicabile il 30. 10. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 2807/90 della Commissione (GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 21).

PARTITA B

1. Azioni n. (1): 795/90 e 796/90.
2. Programma : 1990.
3. Beneficiario (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. Rappresentante del beneficiario (3): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Bangladesh.
6. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. Quantitativo globale : 17 320 t.
9. Numero dei lotti : 1 (2 parti : B1 : 7 256 t; B2 : 10 064 t).
10. Condizionamento : alla rinfusa.
11. Modo di mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto d'imbarco — fob stivato (7).
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —.
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dall'1 al 31. 12. 1990.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 13. 11. 1990, ore 12;
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 27. 11. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 14. 12. 1990 al 14. 1. 1991;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (7):

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8): restituzione applicabile il 30. 10. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 2807/90 della Commissione (GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 21).

PARTITA C

1. **Azione n. (¹):** 733/90.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario (²):** League of Red Cross and Red Crescent Societies, Logistic Service, PO Box 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH; tel. 734 55 80; telefax 733-0395)
4. **Rappresentante del beneficiario (²):** Délégation de la Ligue des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, BP 245, Niamey.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Niger.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (³):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 800 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (⁴):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.a).
Iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno di 5 cm di altezza:
« ACTION N° 733/90 / COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / OPVN-NIAMEY / BLÉ TENDRE ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Entrepôt principal OPVN, Quartier Lazare, route Wallam, Niamey.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 20. 12. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 31. 1. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 13. 11. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 11. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15. 12. 1990 al 5. 1. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 31. 1. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (⁵):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (⁶):** Restituzione applicabile il 30. 10. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 2807/90 della Commissione (GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 21).

PARTITA D

1. **Azione n. (1):** 839/90.
2. **Programma:** 1990.
3. **Beneficiario (2):** Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Oficina Nacional de Apoyo Alimentario (ONAA), Natalio Sánchez n° 220, Piso 14, Jesús María, Lima, Perù (tel. 24 24 64).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Perù.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale:** 8 150 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.e).
« ACCIÓN N° 839/90 / TRIGO BLANDO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A PERÚ / DISTRIBUCIÓN GRATUITA ».
11. **Modo di mobilitazione:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Callao.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dall'1 al 20. 12. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** 31. 1. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 13. 11. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 11. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 15. 12. 1990 al 5. 1. 1991;
 - c) data limite per la fornitura: 15. 2. 1991.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):**

Restituzione applicabile il 30. 10. 1990 fissata dal regolamento (CEE) n. 2807/90 (GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 21).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato di origine,
- certificato fitosanitario,
- certificato di fumigazione (partita C).

- (⁴) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato ;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁷) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.
- (⁸) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (⁹) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : M. Benito Prior, Delegación CCE, Calle Orinoco, Las Mercedes, AP. 768076, Las Americas IOGIA, Caracas, Venezuela. Tel. (58-2) 915133, telex 27298 COMEU VC, telefax (58-2) 918876.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II

Designación del lote Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação do lote	Cantidad total del lote (en toneladas) Totalmængde (tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
A	19 361	A1 : 2 000	WFP	Maroc	Action N° 565/90 / Maroc 0310600 / Blé / Don de la Communauté économique européenne / Action du programme alimentaire mondial / Casablanca
		A2 : 750	WFP	Egypt	Action No 793/90 / Egypt 0280300 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Alexandria
		A3 : 750	WFP	Egypt	Action No 794/90 / Egypt 0259400 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Alexandria
		A4 : 4 608	WFP	Ethiopia	Action No 822/90 / Ethiopia 04176 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Assab
		A5 : 7 500	WFP	Somalia	Action No 823/90 / Somalia 04167 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Mogadishu
		A6 : 503	WFP	Yemen	Action No 829/90 / Yemen 0245302 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Aden
		A7 : 350	WFP	Yemen	Action No 830/90 / Yemen 0258001 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Aden
		A8 : 2 900	WFP	Yemen	Action No 831/90 / Yemen 0344200 / Wheat / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme / Aden

REGOLAMENTO (CEE) N. 3081/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2659/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3496/88⁽³⁾, prevede le modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 287/90 della Commissione, del 1° febbraio 1990, recante modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1990⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2567/90⁽⁵⁾, ha stabilito in particolare l'elenco dei prodotti ammissibili e i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire

gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indette gare separate per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna, in Danimarca, in Irlanda, nell'Irlanda del Nord, nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi.

Ferme restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 287/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

Articolo 2

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 12 novembre 1990.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3082/90 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1990****relativo alla sospensione della pesca della passera canadese da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4055/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per il 1990, la possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO ⁽³⁾, prevede dei contingenti di passera canadese per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato

membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1990.

La pesca della passera canadese nelle acque della zona NAFO 3LNO eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3083/90 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 1990****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),considerando che il regolamento (CEE) n. 2701/90 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre 1990 ;considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90⁽⁵⁾, i quantitativi richiesti possono venire ridotti ; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 817/89⁽⁷⁾, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2701/90 ; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di

cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il quarto trimestre 1990, è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso :

- a) 2,075 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79 ;
- b) 39,608 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.⁽⁶⁾ GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.⁽⁷⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 37.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3084/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dei regolamenti della Commissione nn. 54/65/CEE⁽⁵⁾, 183/66/CEE⁽⁶⁾, 765/67/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 59/70⁽⁸⁾, tutti modificati dal regolamento (CEE) n. 4155/87⁽⁹⁾, e (CEE) n. 2164/72⁽¹⁰⁾, modi-ficato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹¹⁾, i prelievi all'importazione di uova in guscio di volatili da cortile originarie e in provenienza da Polonia, Repubblica del Sudafrica, Australia, Romania o Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare per quanto concerne i prodotti importati in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento n. 163/67/CEE;considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4155/87, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. 59 dell'8. 4. 1965, pag. 848/65.⁽⁶⁾ GU n. 211 del 19. 11. 1966, pag. 3602/66.⁽⁷⁾ GU n. 260 del 27. 10. 1967, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1970, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 29.⁽¹⁰⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.⁽¹²⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova

Codice NC	Origine delle importazioni ⁽¹⁾	Importo supplementare
		ECU/100 kg
0408 19 11	01	5,00
0408 19 19	01	5,00

⁽¹⁾ Origine :

01 Ungheria.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3085/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appreso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/89⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originarie e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹⁰⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.⁽¹⁰⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

(ECU/100 kg)

Codice NC	Origine delle importazioni (*)	Importo supplementare
0207 10 79	01	30,00
0207 23 59	01	30,00
0207 39 53	02	40,00
0207 43 11	02	40,00
0207 39 75	02	40,00
0207 43 61	02	40,00
0207 39 77	03	10,00
0207 43 63	03	10,00

(*) Origine :

01 Israele.

02 Bulgaria e Israele.

03 Bulgaria.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3086/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 272,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica, all'importazione dei prodotti in provenienza dal Portogallo, il regime in vigore prima dell'adesione, tenendo conto del ravvicinamento dei prezzi effettuato nel corso della stessa prima tappa; che è conseguentemente opportuno fissare i prelievi in causa;

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto dal regolamento (CEE) n. 1252/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽³⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 588/86 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2747/90⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione e ha fissato i prelievi specifici applicabili, per quanto riguarda il Portogallo, agli scambi di carni bovine;

considerando che, a seguito dell'applicazione del complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 588/86, occorre fissare i prelievi specifici all'importazione delle carni bovine in causa come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi specifici applicabili all'importazione in provenienza dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 45.⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo dei prelievi specifici
0102 90 10	13,15
0102 90 31	13,15
0102 90 33	13,15
0102 90 35	13,15
0102 90 37	13,15
0201 10 10	24,81
0201 10 90	24,81
0201 20 21	24,81
0201 20 29	24,81
0201 20 31	19,85
0201 20 39	19,85
0201 20 51	29,77
0201 20 59	29,77
0201 20 90	37,22
0201 30 00	42,67
0202 10 00	22,33
0202 20 10	22,33
0202 20 30	17,86
0202 20 50	27,79
0202 20 90	33,49
0202 30 10	27,79
0202 30 50	27,79
0202 30 90	38,46
0206 10 95	42,67
0206 29 91	38,46
0210 20 10	37,22
0210 20 90	42,67
0210 90 41	42,67
0210 90 90	42,67
1602 50 10	42,67
1602 90 61	42,67

REGOLAMENTO (CEE) N. 3087/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽²⁾ ne ha fissato le modalità di applicazione;considerando che il regolamento (CEE) n. 2965/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3032/90⁽⁴⁾, ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è abrogato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna (escluse le isole Canarie) deve essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2965/90 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3088/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁶⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattiero-zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

zucchero raccolte nella Comunità; che per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 %, e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽²⁾; considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) da ultimo n. 1676/85 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 140 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88, ha previsto disposizioni complementari

per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati com tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso il Portogallo, comprese le Azzorre e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 000		6,36
0401 10 90 000		6,36
0401 20 11 100		6,36
0401 20 11 500		9,61
0401 20 19 100		6,36
0401 20 19 500		9,61
0401 20 91 100		12,65
0401 20 91 500		14,67
0401 20 99 100		12,65
0401 20 99 500		14,67
0401 30 11 100		18,72
0401 30 11 400		28,65
0401 30 11 700		42,84
0401 30 19 100		18,72
0401 30 19 400		28,65
0401 30 19 700		42,84
0401 30 31 100		50,94
0401 30 31 400		79,31
0401 30 31 700		87,41
0401 30 39 100		50,94
0401 30 39 400		79,31
0401 30 39 700		87,41
0401 30 91 100		99,57
0401 30 91 400		146,17
0401 30 91 700		170,49
0401 30 99 100		99,57
0401 30 99 400		146,17
0401 30 99 700		170,49
0402 10 11 000		70,00
0402 10 19 000		70,00
0402 10 91 000		0,7000
0402 10 99 000		0,7000
0402 21 11 200		70,00
0402 21 11 300		99,72
0402 21 11 500		106,00
0402 21 11 900		115,00
0402 21 17 000		70,00
0402 21 19 300		99,72
0402 21 19 500		106,00
0402 21 19 900		115,00
0402 21 91 100		115,96
0402 21 91 200		116,87
0402 21 91 300		118,53
0402 21 91 400		128,15
0402 21 91 500		131,43
0402 21 91 600		143,96
0402 21 91 700		151,51
0402 21 91 900		159,88
0402 21 99 100		115,96
0402 21 99 200		116,87
0402 21 99 300		118,53

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 21 99 400		128,15
0402 21 99 500		131,43
0402 21 99 600		143,96
0402 21 99 700		151,51
0402 21 99 900		159,88
0402 29 15 200		0,7000
0402 29 15 300		0,9972
0402 29 15 500		1,0600
0402 29 15 900		1,1500
0402 29 19 200		0,7000
0402 29 19 300		0,9972
0402 29 19 500		1,0600
0402 29 19 900		1,1500
0402 29 91 100		1,1596
0402 29 91 500		1,2815
0402 29 99 100		1,1596
0402 29 99 500		1,2815
0402 91 11 110		6,36
0402 91 11 120		12,65
0402 91 11 310		19,53
0402 91 11 350		24,42
0402 91 11 370		30,28
0402 91 19 110		6,36
0402 91 19 120		12,65
0402 91 19 310		19,53
0402 91 19 350		24,42
0402 91 19 370		30,28
0402 91 31 100		24,60
0402 91 31 300		35,78
0402 91 39 100		24,60
0402 91 39 300		35,78
0402 91 51 000		28,65
0402 91 59 000		28,65
0402 91 91 000		99,57
0402 91 99 000		99,57
0402 99 11 110		0,0636
0402 99 11 130		0,1265
0402 99 11 150		0,1967
0402 99 11 310		22,53
0402 99 11 330		27,52
0402 99 11 350		37,32
0402 99 19 110		0,0636
0402 99 19 130		0,1265
0402 99 19 150		0,1967
0402 99 19 310		22,53
0402 99 19 330		27,52
0402 99 19 350		37,32
0402 99 31 110		0,2663
0402 99 31 150		38,94
0402 99 31 300		0,5094
0402 99 31 500		0,8741
0402 99 39 110		0,2663
0402 99 39 150		38,94
0402 99 39 300		0,5094
0402 99 39 500		0,8741
0402 99 91 000		0,9957

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 99 000		0,9957
0403 10 11 100		6,36
0403 10 11 300		9,61
0403 10 13 000		12,65
0403 10 19 000		18,72
0403 10 31 100		0,0636
0403 10 31 300		0,0961
0403 10 33 000		0,1265
0403 10 39 000		0,1872
0403 90 11 000		70,00
0403 90 13 200		70,00
0403 90 13 300		99,72
0403 90 13 500		106,00
0403 90 13 900		115,00
0403 90 19 000		115,96
0403 90 31 000		0,7000
0403 90 33 200		0,7000
0403 90 33 300		0,9972
0403 90 33 500		1,0600
0403 90 33 900		1,1500
0403 90 39 000		1,1596
0403 90 51 100		6,36
0403 90 51 300		9,61
0403 90 53 000		12,65
0403 90 59 110		18,72
0403 90 59 140		28,65
0403 90 59 170		42,84
0403 90 59 310		50,94
0403 90 59 340		79,31
0403 90 59 370		87,41
0403 90 59 510		99,57
0403 90 59 540		146,17
0403 90 59 570		170,49
0403 90 61 100		0,0636
0403 90 61 300		0,0961
0403 90 63 000		0,1265
0403 90 69 000		0,1872
0404 90 11 100		70,00
0404 90 11 910		6,36
0404 90 11 950		19,53
0404 90 13 120		70,00
0404 90 13 130		99,72
0404 90 13 140		106,00
0404 90 13 150		115,00
0404 90 13 911		6,36
0404 90 13 913		12,65
0404 90 13 915		18,72
0404 90 13 917		28,65
0404 90 13 919		42,84
0404 90 13 931		19,53
0404 90 13 933		24,42
0404 90 13 935		30,28
0404 90 13 937		35,78
0404 90 13 939		37,44
0404 90 19 110		115,96
0404 90 19 115		116,87
0404 90 19 120		118,53
0404 90 19 130		128,15
0404 90 19 135		131,43

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 19 150		143,96
0404 90 19 160		151,51
0404 90 19 180		159,88
0404 90 19 900		—
0404 90 31 100		70,00
0404 90 31 910		6,36
0404 90 31 950		19,53
0404 90 33 120		70,00
0404 90 33 130		99,72
0404 90 33 140		106,00
0404 90 33 150		115,00
0404 90 33 911		6,36
0404 90 33 913		12,65
0404 90 33 915		18,72
0404 90 33 917		28,65
0404 90 33 919		42,84
0404 90 33 931		19,53
0404 90 33 933		24,42
0404 90 33 935		30,28
0404 90 33 937		35,78
0404 90 33 939		37,44
0404 90 39 110		115,96
0404 90 39 115		116,87
0404 90 39 120		118,53
0404 90 39 130		128,15
0404 90 39 150		131,43
0404 90 39 900		—
0404 90 51 100		0,7000
0404 90 51 910		0,0636
0404 90 51 950		22,53
0404 90 53 110		0,7000
0404 90 53 130		0,9972
0404 90 53 150		1,0600
0404 90 53 170		1,1500
0404 90 53 911		0,0636
0404 90 53 913		0,1265
0404 90 53 915		0,1872
0404 90 53 917		0,2865
0404 90 53 919		0,4284
0404 90 53 931		22,53
0404 90 53 933		27,52
0404 90 53 935		37,32
0404 90 53 937		38,94
0404 90 53 939		—
0404 90 59 130		1,1596
0404 90 59 150		1,2815
0404 90 59 930		0,6107
0404 90 59 950		0,8741
0404 90 59 990		0,9957
0404 90 91 100		0,7000
0404 90 91 910		0,0636
0404 90 91 950		22,53
0404 90 93 110		0,7000
0404 90 93 130		0,9972
0404 90 93 150		1,0600

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0404 90 93 170		1,1500
0404 90 93 911		0,0636
0404 90 93 913		0,1265
0404 90 93 915		0,1872
0404 90 93 917		0,2865
0404 90 93 919		0,4284
0404 90 93 931		22,53
0404 90 93 933		27,52
0404 90 93 935		37,32
0404 90 93 937		38,94
0404 90 93 939		—
0404 90 99 130		1,1596
0404 90 99 150		1,2815
0404 90 99 930		0,6107
0404 90 99 950		0,8741
0404 90 99 990		0,9957
0405 00 10 100		—
0405 00 10 200		132,32
0405 00 10 300		166,46
0405 00 10 500		170,73
0405 00 10 700		175,00
0405 00 90 100		175,00
0405 00 90 900		220,00
0406 10 10 000		—
0406 10 90 000		—
0406 20 90 100		—
0406 20 90 913	028	—
	032	—
	400	87,74
	404	—
	...	84,94
0406 20 90 915	028	—
	032	—
	400	116,99
	404	—
	...	113,25
0406 20 90 917	028	—
	032	—
	400	124,30
	404	—
	...	120,33
0406 20 90 919	028	—
	032	—
	400	138,92
	404	—
	...	134,49
0406 20 90 990		—
0406 30 10 100		—
0406 30 10 150	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 200	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	***	48,68
0406 30 10 250	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	***	48,68
0406 30 10 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	***	71,42
0406 30 10 350	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	***	48,68
0406 30 10 400	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	***	71,42
0406 30 10 450	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 10 500		—
0406 30 10 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	***	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 10 600	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42
0406 30 10 650	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 10 750	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 800	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	...	126,87
0406 30 10 900		—
0406 30 31 100		—
0406 30 31 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	20,03
	404	—
	...	22,83
0406 30 31 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 31 710	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 730	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 910	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	—
	...	48,68
0406 30 31 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	—
	...	71,42
0406 30 31 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	...	103,95
0406 30 39 100		—
0406 30 39 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	43,52
	404	20,00
	...	48,68
0406 30 39 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	63,88
	404	28,00
	...	71,42

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 700	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 39 930	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	93,03
	404	—
	***	103,95
0406 30 39 950	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 30 90 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,54
	404	—
	***	126,87
0406 40 00 100		—
0406 40 00 900	028	—
	032	—
	038	—
	400	120,00
	404	—
	***	126,51
0406 90 13 000	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	***	159,34
0406 90 15 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
0406 90 15 900	***	159,34
		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 17 100	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	113,00
	404	—
	***	159,34
0406 90 17 900		—
0406 90 21 100		—
0406 90 21 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	732	139,68
	***	151,68
0406 90 23 100		—
0406 90 23 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 25 100		—
0406 90 25 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	***	135,35
0406 90 27 100		—
0406 90 27 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	***	114,71
0406 90 31 111		—
0406 90 31 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	***	89,96

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 31 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 31 159		—
0406 90 31 900		—
0406 90 33 111		—
0406 90 33 119	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 151	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 159		—
0406 90 33 911		—
0406 90 33 919	028	—
	032	—
	036	—
	038	15,00
	400	62,48
	404	16,00
	...	89,96
0406 90 33 951	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	58,40
	404	14,96
	...	83,83
0406 90 33 959		—
0406 90 35 110		—
0406 90 35 190	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
...	158,54	

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 35 910		—
0406 90 35 990	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 61 000	028	—
	032	—
	036	90,00
	400	190,00
	404	140,00
	...	185,00
0406 90 63 100	028	—
	032	—
	036	105,03
	400	220,00
	404	160,00
	...	212,12
0406 90 63 900	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 100		—
0406 90 69 910	028	—
	032	—
	036	70,00
	400	150,00
	404	80,00
	...	165,00
0406 90 69 990		—
0406 90 71 100		—
0406 90 71 930	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 71 950	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 71 970	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 71 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 71 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 71 999		—
0406 90 73 100		—
0406 90 73 900	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	120,00
	...	151,00
0406 90 75 100		—
0406 90 75 900	028	—
	032	—
	036	—
	400	65,00
	404	—
	...	125,96
0406 90 77 100	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	58,77
	404	—
	...	110,79

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 77 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 77 500	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	75,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 79 100		—
0406 90 79 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	56,14
	404	—
	...	114,71
0406 90 81 100		—
0406 90 81 900	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 83 100		—
0406 90 83 910		—
0406 90 83 950	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 83 990	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 85 100		—
0406 90 85 910	028	—
	032	—
	036	42,67
	400	160,00
	404	90,00
	...	158,54

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 85 991	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	130,00
	404	—
	...	130,00
0406 90 85 995	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	65,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 85 999		—
0406 90 89 100	028	13,50
	032	13,50
	036	—
	038	—
	400	87,23
	404	—
	...	89,49
0406 90 89 200	028	20,00
	032	20,00
	036	—
	038	—
	400	96,18
	404	—
	...	98,13
0406 90 89 300	028	24,00
	032	24,00
	036	—
	038	—
	400	109,31
	404	—
	...	110,79
0406 90 89 910		—
0406 90 89 951	028	—
	032	—
	036	42,66
	400	160,00
	404	90,00
	...	151,00
	0406 90 89 959	028
032		—
036		—
038		—
400		130,00
404		—
...		130,00

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 89 971	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 972	028	—
	032	—
	400	39,03
	404	—
	...	47,97
0406 90 89 979	028	27,50
	032	27,50
	036	—
	038	—
	400	74,00
	404	—
	...	135,35
0406 90 89 990		—
0406 90 91 100		—
0406 90 91 300	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	21,46
	404	—
	...	21,06
0406 90 91 510	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	37,62
	404	—
	...	35,97
0406 90 91 550	028	—
	032	—
	036	—
	038	—
	400	45,81
	404	—
	...	43,62
0406 90 91 900		—
0406 90 93 000		—
0406 90 97 000		—
0406 90 99 000		—
2309 10 15 010		—
2309 10 15 100		—
2309 10 15 200		—
2309 10 15 300		—
2309 10 15 400		—
2309 10 15 500		—
2309 10 15 700		—

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 15 900		—
2309 10 19 010		—
2309 10 19 100		—
2309 10 19 200		—
2309 10 19 300		—
2309 10 19 400		—
2309 10 19 500		—
2309 10 19 600		—
2309 10 19 700		—
2309 10 19 800		—
2309 10 19 900		—
2309 10 70 010		—
2309 10 70 100		21,00
2309 10 70 200		28,00
2309 10 70 300		35,00
2309 10 70 500		42,00
2309 10 70 600		49,00
2309 10 70 700		56,00
2309 10 70 800		61,60
2309 10 70 900		—
2309 90 35 010		—
2309 90 35 100		—
2309 90 35 200		—
2309 90 35 300		—
2309 90 35 400		—
2309 90 35 500		—
2309 90 35 700		—
2309 90 35 900		—
2309 90 39 010		—
2309 90 39 100		—
2309 90 39 200		—
2309 90 39 300		—
2309 90 39 400		—
2309 90 39 500		—
2309 90 39 600		—
2309 90 39 700		—
2309 90 39 800		—
2309 90 39 900		—
2309 90 70 010		—
2309 90 70 100		21,00
2309 90 70 200		28,00
2309 90 70 300		35,00
2309 90 70 500		42,00
2309 90 70 600		49,00
2309 90 70 700		56,00
2309 90 70 800		61,60
2309 90 70 900		—

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 420/90 della Commissione (GU n. 44 del 20. 2. 1990, pag. 15).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione, l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3089/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1990

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	01	0
1001 90 91 000	01	—
1001 90 99 000	04	96,00
	05	96,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	92,00
	05	92,00
	02	20,00
1003 00 10 000	07	85,00
	02	—
1003 00 90 000	04	87,00
	02	20,00
1004 00 10 000	06	85,00
	02	0
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	70,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	148,00
1101 00 00 120	01	148,00
1101 00 00 130	01	132,00
1101 00 00 150	01	123,00
1101 00 00 170	01	114,00
1101 00 00 180	01	104,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	148,00
1102 10 00 200	01	148,00
1102 10 00 300	01	148,00
1102 10 00 500	01	148,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	226,00
1103 11 10 200	01	214,00
1103 11 10 500	01	191,00
1103 11 10 900	01	180,00
1103 11 90 100	01	148,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Algeria,
- 07 Algeria e Turchia.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3090/90 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 1990
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾ le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	127,00
1107 10 99 000	137,00
1107 20 00 000	160,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 1990

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina

(90/530/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che conviene che la Comunità approvi, per realizzare i suoi obiettivi a livello di relazioni economiche esterne, l'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica con la Repubblica argentina;

considerando che alcune forme di cooperazione previste dall'accordo esulano dai poteri d'azione previsti nel quadro della politica commerciale comune,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita con l'articolo 7 dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

⁽¹⁾ GU n. C 87 del 5. 4. 1990, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 231 del 17. 9. 1990.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del Segretario generale del Consiglio.

ACCORDO QUADRO**di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina**

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

in appresso denominata « Comunità », da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA,

in appresso denominata « Argentina », dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei tradizionali vincoli di amicizia che uniscono l'Argentina e gli Stati membri della Comunità ;

CONSIDERANDO che la Comunità e l'Argentina desiderano istituire un legame diretto volto a sostenere, completare ed estendere le attuali relazioni tra l'Argentina e la Comunità ;

CONSIDERANDO che, dopo i recenti sviluppi politici, l'Argentina desidera stabilizzare e rafforzare la democrazia e promuovere il progresso economico e sociale ;

RICONOSCENDO che a tal fine l'Argentina sta facendo notevoli sforzi per ristrutturare la sua economia ;

CONSIDERANDO che l'Argentina ha avviato con paesi dell'America Latina un processo di integrazione regionale che sarà necessariamente foriero di progresso, risanamento economico e stabilità politica ;

CONSAPEVOLI che, a livello regionale, l'Argentina presenta notevoli squilibri, che le zone più depresse sono soprattutto regioni frontaliere e che questa situazione rende più difficile il processo di integrazione con i paesi vicini ;

CONSIDERANDO che l'Argentina mantiene normali relazioni commerciali ed economiche con tutti gli Stati membri della Comunità ;

DESIDEROSI di creare un contesto favorevole all'armonioso sviluppo e alla diversificazione degli scambi, nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica su basi di uguaglianza, non discriminazione, mutui vantaggi e reciprocità ;

RITENENDO che sia opportuno imprimere un nuovo impulso alle relazioni commerciali ed economiche tra Comunità e Argentina, rafforzandone gli elementi di cooperazione ;

RICONOSCENDO che la Comunità e l'Argentina desiderano instaurare tra loro legami contrattuali per sviluppare una cooperazione commerciale ed economica suscettibile di futuri sviluppi e tenendo conto delle possibilità offerte dalla realizzazione del grande mercato comunitario degli anni novanta ;

PERSUASI che siffatta cooperazione dovrà essere realizzata in modo evolutivo e pragmatico, in un spirito di buona volontà e in funzione dello sviluppo delle rispettive politiche,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

PER LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA :

Signor Gerard COLLINS
ministro degli affari esteri dell'Irlanda,
presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee,

Signor Abel MATUTES
membro della Commissione delle Comunità europee ;

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA :

Signor Domingo Felipe CAVALLO
ministro degli affari esteri e del culto,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

*Articolo 1***Basi democratiche della cooperazione**

1. La cooperazione tra la Comunità e l'Argentina, nonché tutte le disposizioni del presente accordo, si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo cui si ispirano le politiche interne ed internazionali della Comunità e dell'Argentina.

2. Il rafforzamento della democrazia e l'integrazione regionale rappresentano i principi fondamentali del presente accordo, nonché una preoccupazione condivisa dalle due parti. Per garantire l'attuazione dell'accordo è necessario incoraggiare lo sviluppo economico e sociale mediante la cooperazione nei settori commerciale, economico, agricolo, industriale e tecnologico.

*Articolo 2***Trattamento della nazione più favorita**

1. Nelle loro relazioni commerciali le parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

2. Le parti contraenti si impegnano inoltre a prendere in considerazione, in conformità delle rispettive legislazioni, l'esonero da dazi, tasse e altri oneri nei confronti di merci che rimangono temporaneamente nei loro territori ai fini della resportazione senza aver subito trasformazioni o dopo il perfezionamento attivo.

*Articolo 3***Cooperazione commerciale**

1. Le parti contraenti si impegnano a promuovere al massimo lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, compatibilmente con le rispettive situazioni economiche.

2. A tale scopo, le parti contraenti concordano di esaminare i metodi ed i mezzi per eliminare gli ostacoli commerciali, in particolare gli ostacoli non tariffari e paratariffari, tenendo conto dei lavori svolti in materia dalle organizzazioni internazionali.

3. In conformità delle rispettive legislazioni e dei rispettivi livelli di sviluppo, le parti contraenti provvedono a svolgere una politica intesa a:

- a) concedersi reciprocamente le più ampie agevolazioni nelle transazioni commerciali a cui l'una o l'altra di esse siano interessate;
- b) cooperare a livello bilaterale e multilaterale per risolvere i problemi commerciali di comune interesse, inclusi quelli relativi ai prodotti di base, ai prodotti agricoli, ai prodotti manufatti e a quelli semilavorati;

c) tener conto dei rispettivi fabbisogni ed interessi per quanto riguarda l'accesso alle risorse e la loro successiva trasformazione, nonché l'accesso ai mercati delle parti contraenti per i prodotti dell'altra parte;

d) avvicinare gli operatori economici delle due regioni allo scopo di diversificare e di aumentare le attuali correnti di scambio;

e) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte ad incoraggiare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni.

*Articolo 4***Cooperazione economica**

1. Dato il reciproco interesse, e tenuto conto dei loro obiettivi economici a lungo termine, le parti contraenti promuovono la reciproca cooperazione economica in tutti i settori da esse ritenuti opportuni senza escluderne nessuno a priori e considerando i vari livelli di sviluppo.

Questa cooperazione è intesa a:

- favorire il potenziamento e la prosperità delle rispettive industrie;
- aprire nuove fonti di approvvigionamento e nuovi mercati;
- promuovere il progresso tecnologico e scientifico in tutti i settori in cui si può instaurare una cooperazione, approfondendo i programmi in corso alla data del presente accordo ed estendendola ad altri campi;
- stimolare la cooperazione fra operatori economici per la creazione di joint ventures e altre forme di cooperazione industriale atte a sviluppare le rispettive industrie;
- contribuire in generale allo sviluppo delle rispettive economie e dei rispettivi livelli di vita;
- appoggiare il processo di integrazione avviato dall'Argentina con paesi dell'America Latina, tenendo conto in particolare dei problemi posti dalle zone frontaliere depresse, che rendono difficile l'integrazione con i paesi limitrofi.

2. Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, le parti contraenti si adoperano, tra l'altro, per facilitare e promuovere mediante adeguate misure:

- a) la cooperazione per lo sviluppo industriale, agroindustriale, agropastorale, minerario, della pesca, delle infrastrutture, dei trasporti e delle comunicazioni, delle telecomunicazioni, della sanità, dell'istruzione, della formazione, del turismo e degli altri servizi;
- b) un'ampia e armoniosa cooperazione fra le rispettive industrie, soprattutto sotto forma di joint ventures in tutti i settori dell'attività produttiva;
- c) una maggiore partecipazione dei rispettivi operatori economici allo sviluppo dei vari settori industriali delle parti contraenti, a condizioni reciprocamente vantaggiose;

d) la cooperazione scientifica e tecnologica :

in questo settore, la Comunità incentiva la ricerca scientifica ad alto livello con l'Argentina, creando un quadro scientifico adeguato per la cooperazione fra le parti ;

la Comunità promuove lo scambio fra scienziati e favorisce l'instaurarsi di vincoli durevoli e stabili fra le parti ;

e) la promozione del trasferimento di tecnologia in settori individuati di comune accordo, cooperando con buona volontà in tutti i campi che riguardano la proprietà industriale, commerciale e intellettuale e tenendo debito conto delle rispettive legislazioni ;

f) la formazione e la specializzazione professionale ed amministrativa ;

g) la cooperazione nel settore dell'energia ;

h) la cooperazione per la creazione di condizioni favorevoli all'espansione degli investimenti su una base reciprocamente vantaggiosa ;

i) la cooperazione per la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali ;

j) la cooperazione per quanto riguarda i paesi terzi ;

k) la cooperazione nel settore dell'integrazione regionale, basata sullo scambio delle esperienze ;

l) la cooperazione nel settore della normalizzazione industriale.

3. Le parti contraenti promuovono in modo adeguato gli scambi regolari di informazioni sulla cooperazione commerciale ed economica.

4. Onde agevolare la realizzazione degli obiettivi della cooperazione economica di cui al paragrafo 1, le parti contraenti applicano i mezzi adeguati in conformità con le rispettive disponibilità e meccanismi, fra cui i finanziamenti.

*Articolo 5***Cooperazione nel settore agropastorale**

1. La Comunità e l'Argentina instaurano una cooperazione nel settore agropastorale. A tale scopo esaminano con spirito di cooperazione e buona volontà :

a) le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti agricoli ;

b) le misure a carattere sanitario, fitosanitario e ambientale e le loro conseguenze, affinché non siano di ostacolo agli scambi, pur tenendo conto delle relative legislazioni in materia.

2. La Comunità contribuisce alle iniziative prese dall'Argentina per diversificare le sue esportazioni di prodotti agropastorali.

*Articolo 6***Cooperazione nel settore industriale**

Le parti contraenti si accordano a collaborare, in particolare, all'incentivazione di joint ventures, specialmente di quelle che contribuiscono alla diversificazione delle esportazioni argentine e all'utilizzazione di tecnologia ; a tale scopo si avvalgono :

a) delle leggi e delle iniziative dell'Argentina in materia di investimenti stranieri e di sviluppo industriale ;

b) delle possibilità comunitarie in materia di cooperazione fra operatori economici della Comunità e dei paesi latino-americani.

*Articolo 7***Commissione mista di cooperazione**

1. E' istituita una commissione mista di cooperazione, composta da rappresentanti della Comunità e dell'Argentina. Essa si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Buenos Aires, a una data concordata. Di concerto possono essere indette riunioni straordinarie.

La commissione mista garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

2. In particolare, la commissione mista può formulare raccomandazioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo, tenendo conto delle politiche economiche e sociali delle parti contraenti.

Essa esamina gli scambi commerciali fra le parti, in particolare la struttura globale, la quota di aumento, la struttura e la diversificazione, la bilancia commerciale e le varie forme di promozione commerciale.

Essa agevola i contatti e gli scambi di informazioni destinati a garantire un miglior funzionamento del presente accordo.

Essa formula proposte sui temi di reciproco interesse, riguardanti la cooperazione economica in generale e la cooperazione industriale in particolare, ed esamina tutte le misure più adeguate per il loro sviluppo e la loro diversificazione.

3. La commissione mista può creare sottocommissioni specializzate per coadiuvarla nello svolgimento delle sue mansioni.

*Articolo 8***Altri accordi**

1. Fatte salve le relative disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il presente accordo, nonché qualsiasi azione avviata a norma dello stesso, non ostano alla facoltà degli Stati membri della

Comunità di intraprendere azioni bilaterali con l'Argentina nel settore della cooperazione economica e di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, relativo alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, nei casi in cui siano incompatibili o identiche, le disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunità e l'Argentina.

Articolo 9

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Argentina.

Articolo 10

Clausola evolutiva

1. Onde potenziare e completare la cooperazione, le parti contraenti possono estendere il presente accordo, previa reciproca intesa, mediante accordi relativi a settori o attività specifici.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, qualsiasi parte può presentare suggerimenti per ampliare

il campo di applicazione della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione e della dinamica del processo di integrazione regionale al quale partecipa l'Argentina.

Articolo 11

Durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso è prorogato tacitamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della scadenza.

Articolo 12

Lo scambio di lettere allegato è parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftigelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εἰς πίστωση τῶν ἀνωτέρω, οἱ υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι ἔθεσαν τῆς υπογραφῆς τοὺς στὴν παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Luxemburgo, el dos de abril de mil novecientos noventa.

Udfærdiget i Luxembourg, den anden april nitten hundrede og halvfems.

Geschehen zu Luxemburg am zweiten April neunzehnhundertneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δύο Απριλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα.

Done at Luxembourg on the second day of April in the year one thousand nine hundred and ninety.

Fait à Luxembourg, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix.

Fatto a Lussemburgo, addì due aprile millenovecentonovanta.

Gedaan te 'Luxemburg, de tweede april negentienhonderd negentig.

Feito no Luxemburgo, em dois de Abril de mil novecentos e noventa.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities


Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

General Collins.



Por el Gobierno de la República Argentina

For regeringen for Den Argentinske Republik

Für die Regierung der Argentinischen Republik

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αργεντινής


For the Government of the Argentine Republic

Pour le gouvernement de la République argentine

Per il governo della Repubblica argentina

Voor de Regering van de Republiek Argentinië

Pelo Governo da República Argentina



*ALLEGATO***SCAMBIO DI LETTERE***A. Lettera n. 1*

Signor

Le saremmo grati se volesse confermarci che il Loro governo è d'accordo su quanto segue :

Per quanto riguarda eventuali ostacoli agli scambi commerciali, risultanti per la Comunità economica europea e gli Stati membri nonché per la Repubblica argentina dal funzionamento dei trasporti marittimi, è stato concordato che soluzioni reciprocamente soddisfacenti verranno ricercate in materia onde promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali.

A questo scopo è stato convenuto che tali punti verranno esaminati durante le riunioni della commissione mista.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della nostra profonda stima.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*

B. Lettera n. 2

Signor e Signor,

ho l'onore di confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto segue :

« Per quanto riguarda eventuali ostacoli agli scambi commerciali, risultanti per la Comunità economica europea e gli Stati membri nonché per la Repubblica argentina dal funzionamento dei trasporti marittimi, è stato concordato che soluzioni reciprocamente soddisfacenti verranno ricercate in materia onde promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali.

A questo scopo è stato convenuto che tali punti verranno esaminati durante le riunioni della commissione mista. »

Vogliano accettare, Signor e Signor, l'espressione della mia profonda stima.

*Per il
Governo della Repubblica argentina*

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2727/90 del Consiglio, del 25 settembre 1990, che abolisce o sospende le restrizioni quantitative nei confronti di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale e modifica in tal senso i regolamenti (CEE) n. 3420/83 e n. 288/82

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 262 del 26 settembre 1990)

Pagina 13, Allegato I bis, « Spagna » :

1. Aggiungere i seguenti codici NC:

ex 0102 90 31 (*)
ex 0102 90 33 (*)
ex 0102 90 35 (*)
0303 79 83
ex 0403 90 53 (*)
0404 90 13
0404 90 19
0404 90 31
0404 90 33
ex 1004 00 90 (*)
ex 1501 (*)
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 30 10
1515 30 90
1515 50 11
1515 50 19
1515 50 91
1515 90 21
1515 90 29
1515 90 31
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
2009 60 19
2009 60 51
2009 60 59
2009 60 71
2009 60 79
2208 90 33
2208 90 39
2208 90 51

2. Eliminare la menzione « ex » davanti ai seguenti codici NC:

0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
2208 40 10

3. Aggiungere la menzione « ex » davanti al codice NC 0406.
